

COMUNE DI TRASACCO

PROVINCIA DI L'AQUILA

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI- I.C.I.

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28.03.2007)

Capo I

Norme Generali

- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 Terreni considerati non fabbricabili
- Art. 3 Esenzioni
- Art. 4 Abitazione principale e sue pertinenze
- Art. 5 Aree divenute inedificabili
- Art. 6 Valore aree fabbricabili
- Art. 7 Fabbricati fatiscenti- fabbricati di Interesse storico e artistico
- Art. 8 Validità dei versamenti dell'imposta
- Art. 9 Modalità e differimento termini Pagamento
- Art. 10 Compensazioni ed accollo

Capo II

Statuto dei diritti dei contribuenti

- Art. 11 Principi generali
- Art. 12 Informazione dei contribuenti
- Art. 13 Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 14 Motivazione degli atti – Contenuti
- Art. 15 Tutela dell'affidamento e della buona Fede – errori dei contribuenti
- Art. 16 Interpello del contribuente

Capo III

Compenso incentivante al personale addetto

- Art. 17 Compenso incentivante al personale addetto
- Art. 18 Utilizzazione del fondo

Capo IV

Sanzioni - Ravvedimento

- Art. 19 Ritardati od omessi versamenti
- Art. 20 Procedimento di irrogazione sanzioni
- Art. 21 Irrogazione immediata sanzioni
- Art. 22 Ravvedimento
- Art. 23 Importi di modesto ammontare

Capo V

Revisioni ed aggiornamenti del classamento catastale

- Art. 24 Aggiornamento del classamento catastale

Capo VI

Norme finali

- Art. 25 Norme abrogate
- Art. 26 Pubblicità del regolamento e degli atti
- Art. 27 Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 28 Rinvio dinamico
- Art. 29 Tutela dei dati personali
- Art. 30 Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 31 Variazioni del regolamento
- Art. 32 Entrata in vigore del regolamento

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs.vo 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli art. 52 e 59 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art.2

**Agevolazioni per terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività
Agro – silvo- pastorale**

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59, comma 1 lettera a)

1. Le aree da considerare non fabbricabili, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 504/92, e soggette all'imposta quali terreni agricoli, sono quelle per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) il soggetto passivo deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della L. 9.1.1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - b) La quantità e la qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta deve comportare un reddito superiore al 70% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle imposte sui redditi.
2. La presenza dei requisiti di cui al comma precedente deve essere dichiarata al Comune entro il termine di versamento dell'acconto I.C.I, a cura del soggetto passivo dell'imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune da valere, in mancanza di variazioni, anche per gli anni successivi. Il soggetto passivo decade dall'agevolazione suddetta con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

Art. 3

Esenzioni

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 504/92, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 4

Abitazione principale e sue pertinenze

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale risiede sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, delle pertinenze e che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta la cantina, ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'abitazione principale, che sono ubicate nelle immediate vicinanze dell'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo: Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 504/92, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
5. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 504/92, ed hanno effetto dall'anno di imposta in cui è adottato il presente regolamento.
8. Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado e le abitazioni possedute da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal familiare del possessore. Il soggetto interessato deve attestare presso l'ufficio tributi la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per l'applicazione dell'aliquota stabilita per l'abitazione principale e della relativa detrazione, attraverso una dichiarazione sostitutiva

Art. 5

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili, sono rimborsate; il rimborso suddetto compete per gli ultimi quattro anni anteriori a quello d'entrata in vigore dei regolamenti urbanistici che hanno disposto l'inedificabilità, e per l'anno in corso, e se il vincolo di inedificabilità perdura da almeno cinque anni; condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la delibera sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate, e disposto dall'ufficio tributi entro sei mesi dalla richiesta.

Art. 6

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art.59, comma 1, lettera f)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, l'amministrazione determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del D.Lgs. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati dall'amministrazione ai sensi del comma 1. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata.
3. Le norme dei commi precedenti si applicano anche in caso di utilizzazione edificatoria di fatto, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/92.

Art. 7

Fabbricati fatiscenti – Fabbricati di interesse storico e artistico.

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con Interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni, quando per l'esecuzione dei lavori, si rende necessaria l'evacuazione, dal fabbricato delle persone, per almeno sei mesi.
2. Le condizioni di fatiscenza e di inabitabilità si identificano, inoltre nelle seguenti fattispecie:
 - a) assenza totale o parziale della copertura;
 - b) crollo della copertura;
 - c) assenza di infissi (porte e/o finestre);
 - d) crollo totale o parziale di solai intermedi;
 - e) assenza delle rampe di accesso, interne ed esterne;il verificarsi anche di una sola delle sopra descritte circostanze fa sì che il manufatto sia considerato fatiscente; per ottenere l'agevolazione prevista dal presente articolo occorre presentare autocertificazione presso l'ufficio tributi.
3. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'art. 2 comma 5, del D.L. 23/1/1993 n. 16, convertito dalla L. 24/3/1993 n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art. 8

Validità dei versamenti dell'imposta

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 9

Modalità dei versamenti – Differimenti

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, artt. 52, comma 5 e 59, comma 1 lettera o)

1. Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in autotassazione entro le prescritte scadenze del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno, il versamento rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso: Il versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio comunale, l'importo del versamento va arrotondato all'euro per difetto se inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. I soggetti obbligati eseguono i versamenti sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al Comune tramite il conto corrente postale n. 11484672 intestato alla tesoreria comunale servizio I.C.I.
3. E' facoltà del contribuente, ai sensi dell'art. 37, comma 55 del D.L. 4/7/2006, n..223, effettuare il versamento dell'imposta con il modello F 24.
4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di trenta giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

Art. 10

Compensazioni ed accollo

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 167, della L. 27/12/2006, n. 296, sono estesi a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della L. 27/7/2000 n. 212.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1:
 - a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:
 - i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;
 - b) è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal Comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.
3. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

CAPO II
STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 11
Principi generali

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla L.27/7/2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 12
Informazione dei contribuenti

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei, ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 13
Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza desumibili dagli atti esistenti in ufficio, opportunamente verificati, anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e3, della L. 7/8/1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dagli accertamenti stessi, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni trenta dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 14

Motivazione degli atti – Contenuti

(art. 1, commi 162 e 163 della L. 27/12/2006, n. 296)

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli atti comunque indicano:

- L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
2. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente accertamento. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 15

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate, quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 16

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che entro trenta giorni risponde, tramite il responsabile d'imposta, su circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e tributarie, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del Comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO III
COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 17

Compenso incentivante al personale addetto
(D.Lgs.15/12/1997, n. 446, art. 59, comma 1 lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1 lettera p) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 10% delle maggiori somme riscosse per accertamento e liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili ivi comprese le sanzioni e gli interessi.

Art. 18

Utilizzazione del fondo

1. Le somme di cui al precedente art. 17, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono ripartite dal responsabile del servizio con apposita determinazione, nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - Per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura dell'1%;
 - Per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura dell'1%;
 - Per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura del 8%

CAPO IV
SANZIONI – RAVVEDIMENTO

Art. 19

Ritardati od omessi versamenti

(D.Lgs. 18/12/1997, n. 471. art 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo, dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27/12/2006, n. 269, gli interessi moratori nella misura annua di 0,50 punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso, a decorrere dalla data di eseguito versamento.

Art. 20

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

(D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile d'imposta.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Art. 21

Irrogazione immediata delle sanzioni

(D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'art. 20, le sanzioni possono essere irrogate, senza Previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Art. 22

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, c. 1 del D.Lgs. n. 472/97, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, c. 1 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 19.

Art. 23

Importi di modesto ammontare

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della L. 27/12/2002, n. 289, e 1 c. 168, della L. 27/12/2006 n. 296, sono stabiliti in euro cinque gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non effettuati i rimborsi.

CAPO V
REVISIONI ED AGGIORNAMENTI
DEL CLASSAMENTO CATASTALE

Art. 24

Aggiornamento del classamento catastale

1. In applicazione dell'art.1, commi da 336 a 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in relazione alla determinazione dell'Agenzia del territorio in data 16 febbraio 2005 (G:U: 18.02.2005, n. 40), i responsabili del servizio tecnico e dell'I.C.I, individuano le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sulla base della constatazione di idonei elementi rinvenibili nell'archivio edilizio comunale, nell'archivio delle licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo.
2. Il responsabile d'imposta, richiede ai soggetti obbligati, la presentazione degli atti catastali di aggiornamento, relativi agli immobili individuati ai sensi del comma 1.
3. La richiesta di aggiornamento catastale di cui al precedente comma 2, contiene:
 - I dati catastali dell'unità immobiliare, quando disponibili, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto,
 - Gli elementi oggetto della constatazione di cui al precedente comma 1;
 - Le modalità e i termini secondo i quali è possibile adempiere agli obblighi, e le conseguenze in caso di inadempienza;
 - La data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 25

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 26

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 7/8/1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della L. 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Art. 27

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione:
 - Le leggi nazionali e regionali;
 - Lo statuto comunale;
 - I regolamenti comunali;
 - Gli usi e consuetudini locali.

Art. 28

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 29

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.

Art. 30

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia, nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 31

Variazioni del regolamento

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

Art. 32

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007, unitamente Alla delibera di approvazione, viene comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

